

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01504 Soumahoro: Sui corsi ad oggi effettivamente attivati per usufruire del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	45
5-02009 Giuliano: Sul rischio di aumento della povertà assoluta a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	48
5-02321 Vaccari: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	50

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	44
Audizione di rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
Audizione di rappresentanti di Carter & Benson (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
Audizione di rappresentanti di Fincantieri S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.05.

5-01504 Soumahoro: Sui corsi ad oggi effettivamente attivati per usufruire del Supporto per la formazione

e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia lacunosa, non fornendo alcun elemento di chiarificazione in relazione ai quesiti posti nella sua interrogazione, soprattutto per quanto at-

tiene alle diseguaglianze strutturali tra le regioni sulla questione del numero dei corsi ad oggi effettivamente attivati per usufruire del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni.

5-02009 Giuliano: Sul rischio di aumento della povertà assoluta a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dario CAROTENUTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, ritiene che il Governo non affronti la questione della povertà e della redistribuzione della ricchezza con politiche adeguate, atteso che la sua azione sembra volta piuttosto a colpire i ceti più fragili e a incrementare il disagio sociale, a vantaggio dei più forti, come testimoniato dall'eliminazione del reddito di cittadinanza.

5-02321 Vaccari: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, auspica che gli impegni del Governo si traducano in atti concreti, al fine di superare una odiosa discriminazione nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla IV Commissione (Difesa) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1854 di iniziativa del Governo, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

In via generale, osserva preliminarmente che il provvedimento, come indicato nella sua relazione illustrativa, è volto ad adottare interventi urgenti per garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale e per assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate.

Rileva, anzitutto, che l'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 (poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024). Infatti, la disciplina della citata legge n. 46 del 2022, non prevedendo un regime transitorio, non può entrare in funzione senza una norma che consenta alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di partecipare alle procedure di contrattazione, in attesa della prima contrattazione, nell'am-

bito della quale per la prima volta sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi. La norma in esame, dunque, determina un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, analogamente a quanto avvenuto in occasione del primo riconoscimento delle prerogative sindacali in favore del personale della polizia di Stato.

L'articolo 2 prevede l'allineamento delle aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale, stabilendo che la percentuale del 4 per cento a regime – prevista dall'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (rifuso nell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare) – è ridotta: di 2 punti percentuali per il triennio negoziale 2022-2024; di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027. La disposizione, introducendo modifiche urgenti alla disciplina transitoria in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari – che aveva previsto periodi transitori disallineati rispetto ai periodi nei quali viene generalmente rilevata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del comparto difesa e sicurezza, ossia all'inizio del triennio contrattuale – assume carattere di necessità e urgenza allo scopo di uniformare i termini per la verifica delle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari a quelli previsti per la contrattazione relativa al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria prima della fine del contratto 2022-2024 (anticipazione da maggio 2025 al 31 dicembre 2024).

Soffermandosi poi sulle norme di diretto interesse della XI Commissione, segnala che l'articolo 3 reca disposizioni urgenti volte a incrementare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa. In particolare, a fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di

10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale. Come precisato dalla relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento normativo appare indispensabile e urgente, essendo riferito al solo anno 2024, per premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata l'Amministrazione della difesa, nonostante l'attuale tendenza alla riduzione del personale civile di quel Ministero.

L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, provvedendo alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 ai fini della partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo «*NATO Innovation Fund*». Ricorda, in proposito, che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha autorizzato, ai fini della partecipazione dello Stato italiano, quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di capitale di rischio denominato «*NATO Innovation Fund*», una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, complessivamente pari a circa 1 miliardo di euro, in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di capitale di rischio che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per l'Alleanza atlantica.

L'articolo 5 provvede in merito all'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 maggio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Accursio GALLO, *segretario dell'Organismo Congressuale Forense*, Alessandra DALLA BONA, *componente dell'ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense*, e Paola PEZZALI, *componente dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni finali, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Carter & Benson.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

William GRIFFINI, *CEO e rappresentante Legale di Carter & Benson S.r.l.*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

William GRIFFINI, *CEO e rappresentante Legale di Carter & Benson S.r.l.*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Fincantieri S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luciano SALE, *Direttore risorse umane e beni immobili di Fincantieri S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni finali, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-01504 Soumahoro: Sui corsi ad oggi effettivamente attivati per usufruire del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in relazione al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), quali siano i corsi attivati, la loro durata media, il costo e come siano ripartiti nelle singole regioni.

In via preliminare, acquisiti elementi da parte della competente direzione generale e dall'INPS, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108, sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura.

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Per l'accesso alla misura è necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso la sottoscrizione del patto

di attivazione digitale nonché del patto di servizio personalizzato.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l'informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023.

I corsi attivati sono nella disponibilità delle regioni e non della piattaforma SIISL. Si precisa, infatti, che gli enti formatori hanno fino ad oggi preferito utilizzare i sistemi regionali per le relative iscrizioni. D'altra parte, questa modalità è contemplata nei flussi di informazione previsti dal SIISL. Infatti, le attività di formazione tracciate dalle regioni sono comunicate al SIISL per il tramite del Sistema informativo unitario (SIU), ovvero con aggiornamenti nella Scheda anagrafico professionale (SAP).

Relativamente al SIISL, l'INPS ha precisato che il numero di corsi (cioè delle offerte formative) attualmente pubblicati sono pari a 15.616 per un totale di posti disponibili pari a 309.987. L'aggiornamento dell'offerta formativa sul SIISL è di responsabilità delle regioni, con le quali è in corso la definizione e la realizzazione dei flussi di cooperazione applicativa.

La competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che risultano presenti in SAP 120293 domande di SFL accolte al netto delle domande decadute e revocate e si precisa che per 110293 domande SFL risulta presente la presa in carico tramite patto di servizio e *assessment* per attività di orientamento di base.

Complessivamente sono 82626 i soggetti presi in carico che risultano avere una

politica attiva in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL.

Concludo, signor Presidente, rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora costantemente i dati relativi al mercato del lavoro, analizza le dinamiche occupazionali e valuta la definizione di nuove politiche che siano coerenti con la transizione in atto nel mercato del lavoro e con l'esigenza di curare percorsi formativi adeguati alle richieste provenienti dal mondo delle imprese di nuove professionalità.

Invio agli Onorevoli interroganti e alla Commissione la tabella recante i dati – aggiornati al 14 maggio 2024 – suddivisi per regione.

Regione di Presa in carico	Presi in carico	Di cui:	
		Coinvolti in attività di politica attiva in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL	Di cui: Con attività di formazione in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL
Abruzzo	2.103	1.819	136
Basilicata	1.111	431	138
PA Bolzano	3	0	0
Calabria	10.823	9.321	1.085
Campania	29.938	23.909	13.595
Emilia-Romagna	1.980	1.826	842
Friuli-Venezia Giulia	496	439	185
Lazio	6.071	3.891	1.402
Liguria	1.054	856	414
Lombardia	3.841	2.908	1.381
Marche	788	731	186
Molise	594	491	13
Piemonte	4.434	3.556	1.466
Puglia	10.108	9.504	174
Sardegna	4.612	3.899	796
Sicilia	28.181	15.375	891
Toscana	2.327	2.023	841
PA Trento	61	48	3
Umbria	708	648	267
Valle d'Aosta	34	30	4
Veneto	1.026	921	399
Totale	110.293	82.626	24.218

Fonte: MLPS, Sistema Informativo Unitario

1- Si riporta il dettaglio delle attività di politica attiva in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL

Attività di politiche in corso o avviate successivamente all'accoglimento della domanda SFL																						
Regione di Presa in carico	A03	A06	A10	B01	B02	B03	B06	B08	C04	C05	C06	C07	C08	C10	C11	C12	D01	D02	F01	F02	G01	P01
Abruzzo	262	960	0	1	0	1.282	3	0	1	0	14	77	1	9	21	16	2	0	10	0	0	96
Basilicata	230	0	0	0	0	13	3	0	0	0	1	91	0	0	30	17	0	0	0	0	0	129
PA Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	6.548	9.009	0	0	468	5.664	3	0	0	0	5	602	0	11	370	114	0	12	452	5	0	348
Campania	19.451	610	3	0	2	1.669	58	845	71	69	128	12.672	2	17	16	729	1	6	9	6	1	405
Emilia-Romagna	816	1.725	0	0	0	982	0	44	0	0	81	631	0	0	166	63	0	1	10	1	0	11
Friuli-Venezia Giulia	1	329	2	0	0	409	0	0	0	0	0	63	0	0	81	56	0	0	0	0	0	0
Lazio	2.983	15	104	2	1	442	10	0	10	5	13	397	0	6	720	278	3	3	7	0	0	472
Liguria	919	158	0	0	1	516	0	0	0	2	1	0	0	0	251	204	0	3	0	0	0	13
Lombardia	2.679	2.439	4	0	12	2.558	2	617	3	3	229	195	0	0	722	547	2	23	11	0	0	30
Marche	643	260	4	0	0	461	0	0	0	0	6	57	0	0	61	72	4	0	4	0	0	7
Molise	61	430	332	26	14	110	2	0	0	0	3	6	0	0	4	1	4	0	0	0	0	65
Piemonte	3.225	1	2	0	0	1.696	13	8	5	47	149	989	0	1	125	258	16	76	2	0	0	66
Puglia	188	2.206	129	0	3	9.475	0	1	0	0	0	68	0	0	1	105	1	1	1	0	0	288
Sardegna	2.018	3.600	9	0	0	3.461	11	0	68	52	17	3	1	4	399	331	0	29	1	0	0	76
Sicilia	9.767	28	12.395	0	3	252	39	0	190	167	39	314	7	99	78	10	0	3	17	1	0	928
Toscana	1.129	1.777	3	6	8	841	8	0	2	8	31	501	0	0	243	169	0	1	0	0	0	18
PA Trento	0	23	0	0	0	47	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Umbria	422	275	0	0	0	438	0	0	1	1	2	10	0	0	211	93	0	0	0	0	0	17
Valle d'Aosta	14	0	0	0	0	27	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	199	106	0	0	0	917	0	0	0	0	15	54	0	0	273	311	1	9	0	0	0	11
Total	51.055	23.959	12.987	35	512	31.260	152	1.515	351	355	736	16.733	11	147	3.772	3.176	34	168	524	13	1	2.980

Fonte: MLPS, Sistema Informativo Unitario

A03	BILANCIO DI COMPETENZE
	COLLOQUI (INDIVIDUALI O DI GRUPPO) FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO
A06	PROFESSIONALE E PERSONALE
A10	SKILL GAP ANALYSIS
B01	CONSULENZA EURES
B02	CONSULENZA PER CREAZIONE D'IMPRESA/AUTOIMPREDITORIA
B03	CONSULENZA RICERCA IMPIEGO
B06	INSERIMENTO IN SERVIZIO CIVILE
B08	ATTESTAZIONE, VALIDAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE
C03	FORMAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI
C04	FORMAZIONE PER ACQUISIZIONE DIPLOMA
C05	FORMAZIONE PER ACQUISIZIONE QUALIFICA
C06	TIROCINIO FORMATIVO /LSU
C07	FORMAZIONE NON GENERALISTA INCLUSIVA ANCHE DI COMPETENZE DIGITALI
C08	PERCORSI FORMATIVI POST ASSUNZIONE O PRECEDENTI L'AVVIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
C10	FORNIRE AI GIOVANI NEET DAI 18 AI 28 ANNI L'OPPORTUNITA' DI EFFETTUARE UN'ESPERIENZA NEI PAESI UE
C11	FORMAZIONE NON GENERALISTA NON INCLUSIVA DI COMPETENZE DIGITALI
C12	FORMAZIONE SPECIFICA SU COMPETENZE DIGITALI
D01	STAGE/BORSA LAVORO
D02	PROMOZIONE DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
F01	ACCOMPAGNAMENTO ALL'AVVIO DI IMPRESA/AUTOIMPIEGO
F02	SUPPORTO PER L'ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO
G01	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE
P01	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA

Legenda Codici attività Politica attiva

ALLEGATO 2

5-02009 Giuliano: Sul rischio di aumento della povertà assoluta a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione, con particolare riferimento ai criteri del calcolo del reddito familiare, ai fini della verifica del requisito ISEE, rispetto a quanto percepito in precedenza dai soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.

Acquisiti gli elementi da parte della competente direzione generale e dall'INPS, si rappresenta quanto segue.

In base a quanto stabilito dal decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro), il beneficio economico dell'assegno di inclusione (ADI) costituisce un valido strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

L'erogazione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Con riferimento alla determinazione del valore ISEE, si fa presente che lo stesso non differisce da quanto in uso ai fini del reddito di cittadinanza. In particolare, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 come indicato nell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), n. 1 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Quanto ai requisiti di natura economica, con specifico riferimento alle modalità di determinazione del reddito familiare rilevante ai fini ADI, i nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso, tra l'altro, di un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui.

Ritengo opportuno precisare che vi sono ulteriori misure di incoraggiamento all'attivazione lavorativa dei percettori ADI, come, ad esempio, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che è fruibile dai soggetti compresi tra i 18 e i 59 anni appartenenti ai nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere all'ADI nonché dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di Inclusione che decidono comunque di partecipare ai percorsi reinserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto, la somma erogata nell'ambito del Supporto per la formazione e il lavoro, risulta cumulabile con l'importo dell'ADI percepito dal nucleo di appartenenza, nei limiti di 3.000 euro per singolo componente. La cumulabilità, entro questi limiti, viene prevista anche per i salari derivanti dall'accettazione delle offerte di lavoro di breve periodo.

L'ADI e il SFL, come già chiarito in altri atti di sindacato ispettivo, sono stati introdotti al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai nuclei fragili e, al contempo, l'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti « attivabili », in linea con la Raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, nella quale viene definita « una strategia globale volta a facilitare l'integrazione in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e a fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale ».

A tal proposito, si evidenzia che i recenti dati ISTAT sull'occupazione in Italia sono significativi. Il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico (61,9 per cento) e il tasso di disoccupazione è sceso al minimo (7,2 per cento). Al contempo, si registra uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, con 1 milione di posti vacanti, a causa, soprattutto, del disallineamento delle competenze. Il Supporto per la formazione

e il lavoro rappresenta, dunque, uno strumento utile al coinvolgimento dei beneficiari in iniziative mirate di formazione e orientamento finalizzate all'inserimento lavorativo e all'uscita dalla condizione di povertà assoluta.

A completamento del quadro delle misure a sostegno delle famiglie, segnalo anche il Bonus Asilo nido quale contributo economico che spetta ai genitori per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini affetti da gravi patologie croniche. L'ADI, a differenza di quanto avveniva con il reddito di cittadinanza, è anche cumulabile con l'assegno unico universale.

In conclusione, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a dare attuazione ai diversi programmi di sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità e a rischio esclusione sociale e, al contempo, a favorire l'inclusione sociale delle fasce sociali più deboli attraverso il rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro.

ALLEGATO 3

5-02321 Vaccari: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la disciplina dei permessi retribuiti per gli atleti con disabilità.

Ritengo di grande importanza il quesito sollevato dagli Onorevoli interroganti e auspico che tali benefici possano essere estesi anche agli atleti disabili, attualmente esclusi in base alla vigente normativa.

Al riguardo, ricordare che la materia dei permessi per gli atleti paralimpici è regolata dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dal decreto legislativo n. 120 del 2023 (cosiddetto decreto correttivo *bis*).

Tale disposizione garantisce – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – la conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale (nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi) agli atleti disabili con *status* di lavoratori dipendenti pubblici o privati, rientranti nella categoria del « più alto livello tecnico-agonistico », riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici silenziosi (*deaflympics*). La definizione del livello tecnico-agonistico è demandata al Comitato Internazionale Paralimpico (CIP).

In particolare, la citata disposizione riserva il diritto di fruire dei permessi retribuiti esclusivamente agli atleti di discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (*deaflympics*) che – previa convocazione ufficiale da parte della federazione sportiva di appartenenza – svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di

coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*.

La concessione del beneficio avviene su autorizzazione resa dal datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP. I datori di lavoro sono rimborsati, su richiesta, dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'articolo 28-*bis* gli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale, per i quali trovano applicazione trattamenti lavoristici specifici.

La disciplina in esame risponde, dunque, all'esigenza di circoscrivere la concessione del beneficio del permesso retribuito alle attività sportive che, per loro diffusione e riconoscimento internazionale, possano giustificare l'onere posto a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, come già accennato, per tali attività è previsto il rimborso al datore di lavoro delle spese sostenute nei giorni di assenza dell'atleta.

Sentiti anche gli Uffici del Ministro per lo sport e i giovani, posso riferire che l'impatto economico della misura deve essere verificato nel 2024 in sede di prima applicazione, con riferimento al numero degli atleti che, nell'ambito della platea degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021 concretamente fruiranno del beneficio.

Il limite di spesa, previsto dalla disposizione, pari a 1 milione di euro è stato quantificato sulla base dei dati ricevuti dal CIP, considerata la platea degli atleti potenzialmente interessati, stimati in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, nonché

avuto riguardo alle retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie.

Pertanto, all'esito dell'approfondita analisi e della valutazione degli effetti della norma, si potrà valutare l'adozione di specifiche iniziative volte ad estendere la sua applicazione anche agli sportivi con disa-

bilità non rientranti nelle competizioni partecipanti alle paraolimpiadi.

In conclusione, assicuro la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema sollevato al fine di sostenere ogni iniziativa volta a garantire a tutte le atlete e gli atleti parità di trattamento e di tutela.